



ATTO N. 1937


INTERROGAZIONE

del Consigliere De Luca

***“CRITICITÀ RELATIVE AL BANDO DI EMERGENZA ABITATIVA DEL COMUNE DI TERNI,
CHIARIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A RIGUARDO”***

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi
il 03/11/2023*

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il 06/11/2023



Al Presidente del Consiglio regionale - SEDE

Interrogazione a risposta immediata

ex art. 88 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa

CRITICITÀ RELATIVE AL BANDO DI EMERGENZA ABITATIVA DEL COMUNE DI TERNI, CHIARIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A RIGUARDO.

PREMESSO CHE

il Comune di Terni ha emesso l'[Avviso pubblico di emergenza abitativa](#) ai sensi dell'art. 34 della L.R. 23/2003 ss.mm.ii. approvato con DD 2309 del 18/08/2023;

il suddetto art. [34 della l.r. 23/2003](#) disciplina le assegnazioni per emergenza abitativa che i Comuni possono fornire a nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza assegnando loro alloggi di Edilizia Residenziale Sociale, in deroga alle procedure e ai requisiti stabiliti dall' articolo 30 della stessa legge;

più in dettaglio il comma 5 dell' art. 34 l.r. 23/2003 indica che nel caso in cui i beneficiari non siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 29 della stessa legge necessari ai fini dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, le assegnazioni sono effettuate a titolo provvisorio, per la durata dello stato di bisogno, e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a due anni.

CONSIDERATO CHE

nell'Avviso Pubblico in oggetto emesso dal Comune di Terni, all'art.2 si identificano dapprima i requisiti dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 come un prerequisito necessario alla presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggi in emergenza abitativa, salvo poi, alla fine dello stesso articolo dell'avviso, riportare il comma 5 sopracitato.

SOTTOLINEATO CHE

tali requisiti e tale deroga sono palesemente in contraddizione tra loro.

RITENUTO CHE

l'Avviso Pubblico emesso dal Comune di Terni appare in totale contrapposizione con le disposizioni della legge regionale 23/2003 per quanto riguarda le norme relative alle "assegnazioni per emergenza abitativa" che sono in deroga alle norme per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale;

Appare lapalissiano per cui che i requisiti di cui all'art. 29 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. recante "Requisiti soggettivi per l'assegnazione" non debbano essere posseduti da coloro che presentano la domanda come invece descritto nell'Avviso Pubblico del Comune di Terni;

l'articolo 34 dispone chiaramente e in maniera circostanziata il caso in cui i beneficiari non siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 29, disponendo che le assegnazioni vengano effettuate a titolo provvisorio, per la durata dello stato di bisogno, e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a due anni;

l'Avviso emesso dal Comune di Terni di fatto disattende la ratio dello stesso concetto di emergenza abitativa potendo precludere l'assegnazione di un alloggio a chi ne ha il diritto essendo in possesso dei requisiti individuati dal comma 3 dell'art.34. Va considerata altresì la potenziale preclusione del diritto delle persone escluse anche al fine di evitare situazioni potenzialmente esplosive di persone e nuclei familiari che potrebbero rimanere senza alcun sostegno e abbandonate a se stesse.

INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE

quale sia la corretta interpretazione del combinato disposto degli articoli della legge regionale 23/2003, che disciplinano l'assegnazione di alloggi in emergenza abitativa, e se nella fattispecie l'art.34 (viste le disposizioni del comma 5) costituisca una deroga specifica alla norma generale dell'art.30, definendo quindi in contrasto con la stessa legge qualsiasi esclusione delle domande presentate in assenza dei requisiti dell'art.29 operata dal Comune di Terni in virtù dell'avviso approvato.

Perugia, 30/10/2023